

Un po' di chiarezza dopo il dm 217/2023 sulle notificazioni per via telematica da parte degli avvocati

di Luigi VIOLA

Il [d.m. 217/2023](#) con entrata in vigore il 14.1.2024 ha modificato il [d.m. 44/2011](#).

Tra le modifiche a quest'ultimo, rileva qui per importanza l'abrogazione dell'art. 18 recante la disciplina sulle *Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati*.

Tale abrogazione potrebbe indurre a ritenere eliminata la facoltà/diritto degli avvocati di procedere a notificazione per via telematica: non è così perchè la materia della notificazione resta disciplinata dalla legge n. 53/1994, recante *Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali*, con particolare riferimento all'art. 3bis attualmente in vigore.

Al più potrebbe residuare un dubbio¹ circa l'equiparazione della procura allegata alla pec come apposta in calce.

Con l'occasione, si precisa anche che il nuovo art. 13 del [d.m. 44/2011](#) non modifica il limite orario per il deposito degli atti, che pertanto resta quello ordinario di mezzanotte.

¹ Osservazione di Nicola Gargano.